

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2488

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CORSARO**

Introduzione del principio della responsabilità oggettiva dei partiti
o movimenti politici per il contrasto della corruzione

Presentata il 25 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il triste ritorno alle cronache, con una frequenza prossima a quella registrata nei primi anni '90 del secolo scorso, di episodi di corruzione e di concussione che vedono coinvolti esponenti politici di livello nazionale e locale rappresenta una delle cifre negative di questa perdurante fase di crisi, in cui alle difficoltà economiche e finanziarie si aggiunge la perdita del senso etico dell'impegno civile.

Chiunque, amministratore locale o nazionale, utilizza illecitamente il proprio ruolo e le proprie responsabilità per il conseguimento di indebiti vantaggi personali compie non solo un delitto verso la cosa pubblica e il patrimonio comune, ma mina in misura irreversibile la credibilità delle istituzioni, il rispetto verso lo Stato in tutte le sue articolazioni e il senso di appartenenza degli italiani ad una comunità nazionale.

Si tratta, quindi, di comportamenti contro i quali deve essere aumentato il livello di controllo preventivo e di responsabilità da parte di chi è chiamato a selezionare la classe dirigente.

Finora la legislazione si è occupata di definire le circostanze e le fattispecie di reato perseguibili, ed eventualmente di inasprire le pene conseguenti. Anche il dibattito e i progetti di legge della corrente legislatura in tale materia circoscrivono l'ambito di applicazione alle conseguenze penali di carattere soggettivo cui è sottoposto il colpevole del reato ascritto. Tuttavia non sfugge come, anche in ragione delle leggi elettorali vigenti a partire da quella per l'elezione della Camera, sempre più elevato sia l'esclusivo potere di indicazione del personale politico da parte dei partiti che hanno il compito di redigere e di presentare le liste.

La stessa ipotesi di riforma del sistema elettorale attualmente in discussione ribadisce il sistema delle cosiddette « liste bloccate », sia pure abbreviate nelle dimensioni per effetto della moltiplicazione delle circoscrizioni, continuando così ad avocare alle segreterie di partito la scelta della rappresentanza parlamentare.

Diventa allora dirimente la necessità di porre in capo ai soggetti che formano le liste il dovere di garantire al corpo elettorale di aver espletato la migliore selezione possibile nell'individuazione delle candidature.

In questo senso, con la presente proposta di legge si intende introdurre in capo ai partiti quel principio di « responsabilità oggettiva » già conosciuto in ambito sportivo, in particolare per le società di calcio, chiamate a rispondere di comportamenti illeciti di propri tesserati e addirittura della propria tifoseria.

Ferma restando l'azione giudiziaria di carattere penale e amministrativo nei confronti della persona fisica che si rende colpevole dei reati di corruzione, di concussione e contro la pubblica amministrazione, si intende in questo caso aggiungere un regime sanzionatorio a carico del soggetto politico che ha indicato nella propria lista elettorale chi successivamente viene giudicato colpevole con sentenza definitiva.

Nel dettaglio, si prevede che all'esito della procedura giuridica che attesta la

colpevolezza del soggetto, il partito che lo ha inserito nelle proprie liste consentendone l'elezione a qualsiasi livello istituzionale sia chiamato a rifondere l'erario per un importo pari a cinque volte quanto la pubblica amministrazione ha complessivamente speso per erogare al soggetto condannato indennità, diarie e rimborsi a vario titolo, dal momento del compimento del reato accertato fino alla data del definitivo passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Un'ulteriore sanzione pecuniaria aggiuntiva alla precedente, pari a due volte la spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione, è comminata al partito nel caso in cui il reato sia stato compiuto nei due anni antecedenti la consultazione elettorale in cui il condannato è stato eletto e ciò nell'intento di elevare la soglia di controllo e di valutazione delle candidature da parte dei responsabili del partito.

Le sanzioni predette non si applicano nel caso in cui l'azione penale verso il condannato sia stata attivata anche con il fattivo concorso del partito nelle cui liste il condannato è stato eletto.

Da ultimo, si prevede che al partito che risulti inadempiente rispetto all'obbligo di rifondere il risarcimento previsto non sia consentito di presentare proprie liste in alcuna competizione elettorale fino alla regolare estinzione dei propri adempimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Responsabilità oggettiva dei partiti o movimenti politici per il contrasto della corruzione).

1. In caso di condanna con sentenza definitiva per reati di corruzione, concussione, contro il patrimonio pubblico e la pubblica amministrazione, associazione mafiosa o reati connessi, compiuti da soggetti che siano titolari, o lo siano stati all'epoca del compimento del reato accertato, di una carica pubblica elettiva, il partito o movimento politico nelle cui liste il soggetto è stato eletto ha l'obbligo di rifondere allo Stato, a titolo di sanzione ed entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva, un importo pari a cinque volte le somme percepite dallo stesso soggetto, a titolo di indennità, diaria o rimborso di qualsiasi natura legato alla sua funzione pubblica nel corso del mandato elettivo, dalla data di inizio di compimento del reato accertato fino al giorno di definizione della condanna.

2. Rispetto all'importo determinato ai sensi del comma 1, a carico del partito o movimento politico nelle cui liste il soggetto condannato è stato eletto si applica un'ulteriore sanzione pari al doppio delle somme percepite dallo stesso soggetto a titolo di indennità, diaria o rimborso di qualsiasi natura legato alla sua funzione pubblica nel corso del mandato elettivo, qualora il reato sia stato commesso nei due anni precedenti la sua candidatura.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al partito o movimento politico nelle cui liste il condannato è stato eletto ad una carica pubblica nel caso in cui il partito o movimento politico abbia concorso all'attivazione dell'azione penale nei confronti del soggetto dichiarato colpevole con sentenza definitiva.

4. Al partito o movimento politico che ha maturato un debito verso lo Stato ai sensi dei commi 1 e 2 e che non ha corrisposto quanto dovuto entro il termine indicato dal comma 1, è prescritta la possibilità di presentare proprie liste in qualsiasi competizione elettorale fino all'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla presente legge.

